

Circolare Ministeriale n° 4786 del 25/02/2008

Circolare esplicativa sull'applicazione del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

Doc. **508A4786.000** di Origine Nazionale

emanato/a da: **Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali**

e pubblicato/a su: **Gazzetta Ufficiale Italiana n° 86 del 11/04/2008**

riguardante:

SOSTANZE ALIMENTARI - Disposizioni generali - Residui negli alimenti

SOMMARIO

[NOTE](#)

[TESTO](#)

[ALLEGATO 1](#)

[ALLEGATO 2](#)

- § -

NOTE

Si veda il [comunicato](#) pubblicato sulla G.U. n. 134 del 10 giugno 2008 relativamente alla variazione della denominazione e dell'indirizzo e-mail della Divisione QPAVIII - Settore fitosanitario e dei fertilizzanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali citata nella presente circolare.

- § -

TESTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie

Ministero della salute - Gabinetto del Ministro

Ministero dello sviluppo economico - Gabinetto del Ministro

Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane - Area verifiche e controlli tributi doganali e accise - Laboratori chimici

Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare - Gabinetto del Ministro

Istituto superiore di sanita' - Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria

Agenzia per la protezione dell'ambiente - Servizi tecnici

Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari

Al direttore generale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

Confagricoltura

Coldiretti

CIA

Copagri

Assofertilizzanti

Unionchimica

Il decreto legislativo 29 aprile 2006, [n. 217](#) «Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2006 (di seguito decreto legislativo n. 217/2006), ha abrogato la legge n. 748/1984 ed ha adeguato la normativa nazionale a quella comunitaria (Reg. (CE) n. 2003/2003).

Il citato decreto legislativo, disciplinando la materia, ha introdotto nuovi obblighi in relazione alla tracciabilita' dei fertilizzanti, quali:
iscrizione al «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» ed al «Registro dei fertilizzanti», quest'ultimo limitato ai prodotti nazionali;
conservazione delle registrazioni sull'origine dei fertilizzanti.

Con nota circolare prot. n. 33462 del 4 agosto 2006, erano stati forniti chiarimenti sull'applicazione del decreto legislativo n. 217/2006 con particolare riferimento ai precitati obblighi. Al riguardo, tenuto conto dell'esperienza maturata nel periodo di prima applicazione delle succitate norme, si ritiene necessario apportare modificazioni ed aggiornamenti alle disposizioni impartite con la suddetta circolare.

A. Iscrizione al «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» e al «Registro dei fertilizzanti».

L'iscrizione al «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» e al «Registro dei fertilizzanti», tenuti presso questa Direzione generale, deve avvenire, ai sensi dell'[art. 8](#), comma 1, prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato.

Le domande di iscrizione devono essere effettuate impiegando l'apposita modulistica prevista negli [allegati 13 e 14](#) del decreto legislativo n. 217/2006 e disponibili in formato elettronico sul sito web di questo Ministero.

La domanda per l'iscrizione al «Registro dei fertilizzanti» deve essere corredata di un facsimile dell'etichetta del fertilizzante di cui si chiede l'iscrizione e del «Rapporto di prova» emesso da un laboratorio di analisi conforme ai requisiti di cui all'[allegato 11](#) del decreto legislativo n. 217/2006. Dal 1° gennaio 2009 tali laboratori dovranno essere iscritti all'elenco di cui al punto C della presente Circolare in conformita' dell'[art. 6](#), punto 3 del predetto decreto legislativo e dell'art. 30, comma 1 del Reg. (CE) n. 2003/2003.

Le domande di iscrizione al «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» e al «Registro dei fertilizzanti» devono essere inoltrate su supporto cartaceo e su supporto informatico ai seguenti indirizzi:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA VIII - settore fitosanitario e dei fertilizzanti, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - qpa8@politicheagricole.gov.it e, per conoscenza:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi - Ufficio IV/T, via del Fornetto, 85 - 00149 Roma - icq.dgt.4t@politicheagricole.gov.it A partire dall'anno 2009, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun fabbricante presente sul «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» dovra' comunicare l'intenzione di proseguire la propria attivita' e inoltrare l'elenco dei fertilizzanti di cui intende confermare la presenza sul «Registro dei fertilizzanti» nel corso dei 12 mesi successivi (Allegato 1). La mancata comunicazione comportera' la cancellazione dei fabbricanti e/o dei fertilizzanti dai Registri.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la qualita' dei

prodotti agroalimentari - Divisione QPA VIII - settore fitosanitario e dei fertilizzanti, provvede alla pubblicazione del «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» e del «Registro dei fertilizzanti» sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it. Tale pubblicazione costituisce valida certificazione dell'avvenuto inserimento nei suddetti Registri ai sensi del decreto legislativo n. 217/2006.

B. Tracciabilità sull'origine dei fertilizzanti.

L'[art. 8](#), comma 2 del decreto legislativo n. 217/2006 stabilisce che i fabbricanti di fertilizzanti, al fine di garantire la tracciabilità dei concimi CE e degli altri fertilizzanti, conservino le registrazioni sull'origine dei concimi. Queste devono essere messe a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi, fintantoche' il concime e' immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.

Con la nota circolare prot. n. 33462 del 4 agosto 2006 erano state impartite specifiche disposizioni ai fini dell'applicazione di tale norma, ed in proposito era stato fornito, in allegato alla medesima, uno schema di «registro sull'origine dei fertilizzanti» da vidimare preventivamente presso l'Ufficio dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (di seguito Ispettorato) competente per territorio. Tuttavia, con nota prot. 4692 dell'11 maggio 2007, l'obbligo relativo all'applicazione dello schema proposto era stato sospeso in attesa di ulteriori disposizioni in materia.

Con la presente si forniscono istruzioni sulle modalità di tenuta del sistema di registrazione al fine di garantire la tracciabilità dei fertilizzanti in conformità dell'[art. 8](#), comma 2 del decreto legislativo n. 217/2006. Il citato decreto, benché preveda specifici obblighi (garanzia della tracciabilità dei concimi, conservazione delle registrazioni sull'origine dei fertilizzanti) e le relative sanzioni in caso di inadempienza ([art. 12](#), comma 2, lettere f), g) ed h), nulla stabilisce circa i criteri e le modalità di attuazione.

Pertanto risulta necessario esplicitare i requisiti minimi del sistema di registrazione al fine di fornire indicazioni univoche agli operatori ed agli Organismi di controllo.

Per quanto sopra, e' stato elaborato un sistema di registrazione a garanzia della tracciabilità (Allegato 2) al quale i fabbricanti devono attenersi al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'[art. 8](#), comma 2 del decreto legislativo n. 217/2006.

Tale sistema, pur non apportando prescrizioni aggiuntive rispetto al succitato decreto legislativo, possiede caratteristiche di flessibilità ed adattabilità ai vari sistemi di tenuta contabile delle aziende.

Di seguito si riassumono le principali novità introdotte:

non e' obbligatoria la tenuta di uno specifico registro e la relativa vidimazione preventiva da parte dell'Ispettorato;

la tracciabilità e' garantita da una serie di informazioni obbligatorie a carico degli operatori che possono essere registrate su sistema informatico o su supporto cartaceo. Le informazioni, mediante la sussistenza di un «nesso» tra materia prima, lavorazione e prodotto finito, devono permettere agli Organismi di controllo di risalire all'identificazione, per ogni lotto di prodotto finito, delle materie prime utilizzate nel processo produttivo.

Inoltre sono stati forniti chiarimenti in merito a:

la definizione di fertilizzante in funzione della conservazione delle registrazioni inerenti la tracciabilità;

le responsabilità ed il luogo di tenuta del sistema di tracciabilità nel caso di lavorazione per conto terzi.

C. Elenco laboratori competenti a verificare le caratteristiche dei fertilizzanti.

Il Ministero, tramite l'Ispettorato provvede, ai sensi dell'[art. 6](#), comma 3 del decreto legislativo n. 217/2006, alla pubblicazione annuale dell'elenco dei laboratori presenti sul territorio nazionale che sono competenti a prestare servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti regolamentati

dal suddetto decreto.

La pubblicazione e' subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'[allegato 11](#) del medesimo decreto legislativo.

A tale scopo i laboratori interessati dovranno trasmettere apposita istanza, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti, al seguente indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi - Ufficio IV/T, via del Fornetto, 85 - 00149 Roma.

Successivamente, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 217/2006, il Ministero, mediante l'Ispettorato, trasmette al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione europea, l'elenco dei laboratori approvati nel territorio nazionale che sono competenti a prestare servizi necessari per verificare la rispondenza dei concimi CE alle prescrizioni del Reg. CE 2003/2003.

D. Pubblicita' ed abrogazioni.

Si invitano le autorità e le associazioni in indirizzo a dare ampia diffusione del contenuto della presente circolare ai soggetti interessati.

La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it.

La circolare prot. n. 33462 del 2006 e' soppressa.

ALLEGATO 1

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari
Divisione QPA VIII - settore fitosanitario e dei fertilizzanti
Via XX Settembre, 20
00187 Roma

e, per conoscenza:

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari -
Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi -
Ufficio IV/T Via del Fornetto, 85
00149 Roma

Comunicazione inerente la

- conferma annuale della presenza sul "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" di una ditta già iscritta ai sensi dell'[Allegato 14](#) del D.Lgs. 217/06;
- conferma annuale della presenza sul mercato di prodotti presenti nel "Registro dei fertilizzanti" ai sensi dell'[Allegato 13](#) del D.Lgs. 217/06.

Il/la sottoscritto/a
in qualità di
Della ditta
sita in (inserire indirizzo postale completo)
.....
persona da contattare
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica

registrazione presso la propria sede legale/operativa.

Qualora il sistema di registrazione sia tenuto in sede diversa dai siti di produzione/confezionamento dei prodotti interessati, questo deve essere immediatamente reso disponibile agli Organi di controllo nel caso di verifiche presso i suddetti siti.

Requisiti minimi del sistema di registrazione ai fini della tracciabilità

1) Materie prime

Per ogni introduzione di materia prima il sistema deve prevedere:

- a) registrazione cronologica delle introduzioni;
- b) attribuzione di un numero identificativo all'operazione di registrazione;
- c) registrazione del documento di introduzione della materia prima o del numero di riferimento ad altra documentazione adottata per particolari adempimenti (vds. registro dei rifiuti);
- d) registrazione della quantità e dell'unità di misura della materia prima introdotta;
- e) identificazione dei cumuli, eventualmente costituiti, tra materie prime provenienti da diverse forniture, ivi compresi gli sfridi di lavorazione.

2) Lavorazioni delle materie prime e trasformazione in fertilizzanti - confezionamento

Per ogni processo produttivo/lavorazione il sistema deve prevedere la registrazione:

- a) cronologica delle lavorazioni;
- b) di un numero di riferimento identificativo di quella partita di materia prima o parte di essa che è stata impiegata nella lavorazione (nesso tra la materia prima/cumulo utilizzato e prodotto ottenuto);
- c) della data di lavorazione;
- d) della quantità e dell'unità di misura della materia prima utilizzata. Qualora una o più materie prime siano somministrate mediante utenza (ad es. metano, acqua) e, trasformate o meno, siano contenute nel prodotto finito esse devono essere quantificate nel sistema di registrazione delle lavorazioni;
- e) della denominazione/codice della materia prima utilizzata;
- f) della denominazione/codice del prodotto ottenuto;
- g) della quantità e unità di misura del prodotto ottenuto;
- h) del numero di lotto, inteso come numero identificativo dell'operazione di lavorazione;
- i) numero e peso/volume unitario delle confezioni ottenute in caso di confezionamento.

3) Cessioni - trasferimenti

Al fine di consentire l'assolvimento dell'obbligo di tenuta delle registrazioni per i due anni successivi alla data di cessazione dell'immissione sul mercato del prodotto sono richiesti gli elementi di seguito elencati:

- a) registrazione cronologica delle uscite;
- b) attribuzione di un numero identificativo all'operazione di registrazione;
- c) data e numero del documento in uscita (cessioni e trasferimenti), quantità, unità di misura e descrizione/codice del prodotto;
- d) numero di lotto di lavorazione della partita di cui alla lettera h, punto 2). Tuttavia, l'obbligo di cui al presente punto è assolto se il numero di lotto di lavorazione di cui alla lettera d) è riportato sui documenti di uscita.

Indicazioni generali

In luogo dell'esatta designazione delle materie prime e dei prodotti finiti è possibile utilizzare un codice qualora sussistano delle schede che riportino le specifiche tecniche e la pertinente descrizione del prodotto.

Le informazioni descritte nei punti 1) Materie prime, 2) Lavorazioni e confezionamento e 3) Cessioni – trasferimenti possono essere archiviate sia su supporto cartaceo che informatico. Detti

dati possono essere contenuti in registrazioni specifiche e/o nei documenti relativi all'acquisto, al trasferimento, alla lavorazione (interna o per conto terzi), alle procedure interne di produzione/confezionamento, alla vendita e/o cessioni a qualsiasi titolo effettuata dal fabbricante. Il sistema di registrazione adottato deve essere aggiornato in modo da consentire in qualsiasi momento le verifiche della tracciabilità dei fertilizzanti da parte degli Organi di controllo e permettere di risalire all'identificazione, per ogni lotto di prodotto finito, alle materie prime utilizzate nel processo produttivo.

Tali registrazioni sono messe a disposizione degli Organi di controllo, finché il fertilizzante è immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato. Si intende, in tal caso per:

- **fertilizzante**, la partita del prodotto finito
- **cessazione di immissione** sul mercato, la data ultima di vendita della partita (esaurimento del lotto) da parte del fabbricante.

Soggetti obbligati alla tenuta del sistema di registrazione

Tutti i documenti atti a garantire il sistema di registrazione devono essere detenuti presso il sito di produzione e/o confezionamento o nel luogo indicato dal fabbricante in sede di iscrizione/aggiornamento al "Registro dei fabbricanti dei fertilizzanti". Nel caso di uno stesso sito utilizzato da più fabbricanti, i sistemi di registrazione devono essere tenuti distinti, separati ed affidati alla responsabilità di ciascun fabbricante.

Nel caso di lavorazione per conto, il fabbricante è colui che commissiona la lavorazione, pertanto l'intestatario del sistema di registrazione è il committente e il luogo di tenuta è quello indicato dal fabbricante medesimo.

Attivazione del sistema di registrazione

Al momento dell'attivazione del sistema di registrazione, devono essere registrate le materie prime e i prodotti finiti giacenti presso lo stabilimento al momento dell'attivazione del sistema stesso.

Concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto

Le disposizioni di cui sopra assolvono gli obblighi previsti dall'[Art. 7](#), comma 5 del D. Lgs. 217/2006, per garantire la tracciabilità dei concimi CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto immessi sul mercato.
